

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA
LEGGE N. 287/90

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A417 – Grandi Navi Veloci

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Grandi Navi Veloci S.p.A.


3. FATTISPECIE CONTESTATA

- 3.1. Con provvedimento adottato in data 6.8.2009 (“**Provvedimento**”), e notificato alla società Grandi Navi Veloci S.p.A. (“**GNV**”) in data 11.8.2009, codesta On.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**Autorità**”) ha avviato, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90 (“**Legge**”), un procedimento istruttorio volto ad accertare l’esistenza di una eventuale violazione dell’Art. 82 del Trattato CE. In particolare, l’ipotesi di abuso si sostanzierebbe in: “(i) presunti sconti selettivi che si qualificherebbero quali sconti fedeltà in quanto sarebbero accordati non in funzione delle quantità di beni acquistati dal cliente, ma solo in funzione del grado di fedeltà di questo; (ii) presunta scelta di incrementare il livello di servizio offerto agli autotrasportatori nel periodo estivo; (iii) presunta natura predatoria dei prezzi e delle condizioni di vendita applicate a seguito dell’ingresso del denunciante; (iv) presunte ritorsioni commerciali e minacce attuate nei confronti dei clienti del denunciante; (v) presunta attività di denigrazione di turbativa svolta nei confronti del denunciante”.

4. MERCATI INTERESSATI

- 4.1. Secondo quanto indicato nel Provvedimento, il mercato merceologico rilevante corrisponderebbe al servizio di trasporto di linea di veicoli gommati tramite navi traghetto – tuttomercì (“*roll on – roll off*”, cd. “*Ro-Ro*”) o miste merci/passeggeri (cd. “*Ro-Pax*”) – che fanno la spola tra due porti a cadenze frequenti e regolari. Sempre secondo quanto indicato nel Provvedimento, tale mercato comprenderebbe, dal punto di vista geografico, solamente le rotte con partenza/arrivo da/per Palermo – Termini Imerese e Genova – Genova Voltri – Vado Ligure.

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI





GRANDI NAVI VELOCI

- 5.1. GNV contesta rispettosamente le premesse in fatto e diritto poste alla base del Provvedimento, incluse, a mero titolo esemplificativo, la definizione del mercato rilevante, la sussistenza stessa di una qualsivoglia posizione dominante in capo a GNV, nonché ogni addebito relativo a proprie condotte commerciali e/o nel contesto della propria posizione di soggetti rappresentanti nel CdA di Stazioni Marittime S.p.A. GNV ribadisce la propria convinzione di aver agito in modo assolutamente legittimo e pienamente conforme al dettato ed allo spirito della normativa comunitaria e nazionale preposta a tutela del legittimo svolgersi del confronto concorrenziale tra imprese.
- 5.2. Cionondimeno, senza che questo costituisca alcuna ammissione circa un diverso comportamento che sarebbe stato sin qui assunto ovvero comporti qualsivoglia ammissione di responsabilità per violazione della normativa antitrust, circostanza qui recisamente negata, GNV – ai sensi e per gli effetti dell’Art. 14-ter della Legge e nei termini e condizioni in appresso indicati – si impegna:
1. ad adottare e praticare alla clientela merci sulla rotta Genova/Palermo¹ - in tutti i rapporti contrattuali sorti successivamente alla Data di Efficacia (come in appresso definita) - una griglia di sconti, da calcolarsi in relazione alla tariffa-base della rotta predetta (al netto di imposte, oneri di legge, diritti di emissione polizza di carico – *way/bill*, *inspection fee*, costi movimentazione rotabile, altri eventuali costi accessori e *bunker surcharge*) indicata sul listino GNV valido per la stagione commerciale di riferimento, che (fermo quanto previsto sub para. 2) preveda uno sconto massimo non superiore al 30% della tariffa-base medesima. Tale sconto sarà commisurato esclusivamente ai volumi generati dalla clientela sulla rotta Genova/Palermo in un lasso di tempo che non potrà comunque essere superiore ad 1 anno, tenuto peraltro specifico conto delle condizioni di pagamento e/o di credito concordate con il cliente stesso (ad es. pagamento prepagato, pagamento garantito con fidejussione, pagamento senza garanzia);
 2. nell’ipotesi di concessione alla clientela di sconti sulla tariffa-base superiori al 30%, a dare nei 10 gg. lavorativi successivi comunicazione scritta all’Autorità, a mezzo fax indirizzato alla Segreteria della Direzione Istruttoria competente, contenente le motivazioni alla base di tale concessione (ad es., clientela c.d. top o comunque strategica per la società, *matching* di eventuali offerte più competitive di T-Link). Allo stesso modo, GNV si impegna, entro 15 gg. lavorativi dalla Data di Efficacia, a presentare all’Autorità, a mezzo fax indirizzato alla Segreteria della Direzione Istruttoria competente, un *report* contenente l’elenco dei clienti rispetto ai quali, alla Data di Efficacia e sino ad esaurimento delle previsioni contrattuali, valgono condizioni difformi da quelle di cui al punto 1 che precede, indicando le motivazioni alla base di tale difformità;

¹ Ovviamente, l’impegno è riferito ad entrambe le direzioni della tratta, Genova/Palermo e Palermo/Genova.



GRANDI NAVI VELOCI

3. a non adottare qualsiasi misura, anche con riguardo alle condizioni di pagamento, che abbia o possa avere direttamente o indirettamente un effetto di elusione delle suddette misure in materia di sconti;
4. a non applicare penalizzazioni nelle condizioni economiche previste per le rotte diverse dalla Genova-Palermo nei confronti dei clienti commerciali che si avvalgono dei servizi di T-Link sulla rotta Termini Imerese – Genova Voltri (a scampo di qualsivoglia dubbio, resta ovviamente fermo il diritto di GNV a non applicare *pro futuro* sconti alla clientela in caso di mancato raggiungimento dei volumi stimati come accertato a seguito di verifiche ordinarie effettuate da GNV);
5. a non effettuare alcun incremento di capacità sulla rotta Genova/Palermo se non in esito all'accertata esigenza di assicurare l'imbarco di veicoli commerciali che non troverebbero spazio nelle navi ordinariamente utilizzate all'uopo da GNV, anche in relazione alla necessità del traffico passeggeri. Tale esigenza verrà valutata, in un'ottica di razionalità, sulla base di una effettiva carenza di stiva e non solo in relazione alle esigenze di piazzale. A tal fine, GNV si impegna a fornire alla Autorità, entro il 30 Giugno di ogni anno, una previsione delle eventuali corse aggiuntive che, in ragione delle criticità stimate, GNV potrebbe dover predisporre nel successivo periodo estivo;
6. a 'sterilizzare' la propria presenza nel Consiglio di Amministrazione di Stazioni Marittime S.p.A., facendo rassegnare le dimissioni ai propri attuali rappresentanti in occasione dell'assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2009 e sostituendo gli stessi con soggetti che posseggano i requisiti di indipendenza previsti dall'Art. 148 3° comma del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)². GNV si impegna ad inviare all'Autorità, entro il 31.3.2010, la lista dei soggetti che intende proporre all'assemblea per la nomina a Consiglieri di Amministrazione di Stazioni Marittime S.p.A., unitamente ad un loro curriculum vitae ed alla dichiarazione da essi sottoscritta di essere in possesso dei requisiti di cui al precitato Art. 148 TUF;
7. in aggiunta a quanto già specificamente previsto sub n. 2 e 6, a dare all'Autorità una dettagliata e puntuale relazione mensile circa l'esecuzione dei suddetti impegni. Tale relazione verrà trasmessa, a mezzo corriere inviato alla Segreteria della Direzione Istruttoria competente, entro il settimo giorno del mese successivo (con riferimento al mese precedente), corredato di tutta la documentazione ragionevolmente atta a dimostrare quanto oggetto di *reporting*.

² Art. 148 TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo 545 ; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

5.3. GNV evidenzia sin d'ora la necessità, e presupposto, che su tutta la documentazione trasmessa all'Autorità sia mantenuta la più stretta riservatezza.

6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

6.1. In linea generale, GNV rispettosamente ritiene che gli impegni sopra delineati abbiano ad oggetto ed effetto l'attuazione di misure pienamente e concretamente idonee ad eliminare tutti i possibili profili di criticità concorrenziale evidenziati da codesta Autorità nel Provvedimento:

- con precipuo riguardo agli impegni presentati ai **n. 1 -2**, si ritiene essi siano idonei ad eliminare ogni dubbio in merito all'ipotesi – che l'Autorità si era ripromessa di verificare in istruttoria – circa presunti sconti “*accordati non in funzione delle quantità di beni acquistati dal cliente, ma solo in funzione del grado di fedeltà di questo*”³. Attraverso la comunicazione delle motivazioni nei casi di applicazione di sconti superiori al 30%, poi, si ritiene di rimuovere ogni possibile ulteriore preoccupazione in merito alla presunta razionalità economica degli stessi⁴;
- gli impegni descritti al **n. 3**, contribuiscono a rafforzare la portata degli impegni, sancendo quale clausola generale il divieto di adottare misure che ne snaturino gli effetti;
- gli impegni descritti al **n. 4** assicurano che la concorrenza tra GNV e T-Link possa avvenire sulla base di una legittima competizione sulla qualità e le condizioni di offerta del servizio, e non in forza della minaccia (pur mai attuata da GNV) di non poter accedere ai servizi di GNV sulle altre tratte ove essa opera⁵;
- con particolare riguardo all'impegno di cui al **n. 5**, si previene in radice la possibilità di presunti incrementi strumentali di capacità pur garantendo alla clientela merci continuità di servizio⁶;
- quanto, infine, alla misura di cui al **n. 6**, la sostituzione dei managers GNV, o comunque dei soggetti a questa legati da rapporti commerciali o di lavoro, con soggetti che garantiscano l'indipendenza rispetto a GNV ai sensi dell' Art. 148 3° comma TUF, elimina strutturalmente ogni preoccupazione circa un utilizzo strumentale di tale partecipazione da

³ Cfr. para. 26 1° alinea del Provvedimento.

⁴ Cfr. para. 26 3° alinea del Provvedimento.

⁵ Cfr. para. 26 4° alinea del Provvedimento.

⁶ Cfr. para. 26 2° alinea del Provvedimento.



parte di GNV; utilizzo strumentale che, lamentato da T-Link sia nella fase pre-istruttoria sia nel corso del Procedimento (e da ultimo anche nell'audizione del 25.11.2009)⁷, era stato comunque posto come tema oggetto di verifica istruttoria da parte dell'Autorità, nel quadro delle attività di cc.dd. turbativa che sarebbero state svolte da GNV⁸. A tale proposito, in un'ottica di più ampio respiro, si sottolinea tra l'altro come l'impegno in parola potrebbe rappresentare l'occasione e stimolo definitivo affinché si realizzi in tempi rapidi il riassetto dell'azionariato di Stazioni Marittime S.p.A. connesso all'uscita dell'Autorità Portuale dalla suddetta compagine sociale: riassetto che, ancorchè normativamente fissato e più volte annunciato dalla stessa Autorità Portuale, ad oggi non è stato ancora compiuto.

7. DURATA DEGLI IMPEGNI

- 7.1. Fermo restando quanto previsto nella comunicazione trasmessa in pari data relativamente all'adozione spontanea da parte di GNV di un *undertaking* provvisorio, gli impegni qui declinati sono assunti a far data dalla notifica a GNV del provvedimento di formale chiusura del Procedimento A/417 ai sensi dell'Art. 14-ter della Legge ("Data di Efficacia").
- 7.2. Gli impegni sono assunti per un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Efficacia, con facoltà di proroga degli stessi di anno in anno se e nella misura in cui l'Autorità ritenesse, in tutto o in parte, necessaria una loro proroga alla luce delle perduranti condizioni del mercato e dei presupposti sulla cui base gli stessi sono formulati.
- 7.3. Anche successivamente all'auspicata chiusura del Procedimento ex Art. 14-ter, GNV si riserva peraltro il diritto di chiedere in ogni momento che l'Autorità revochi, modifichi o sostituisca, in tutto o parte, gli impegni predetti qualora si verificano cambiamenti nei presupposti e/o nelle condizioni di fatto o di diritto sui quali gli stessi riposano (a mero titolo esemplificativo, acquisizione di diritti di approdo/sbarco passeggeri da parte di T-Link – nel porto di Genova o Voltri - simili a quelli in possesso di GNV, entrata di un nuovo operatore, modifiche significative dell'assetto proprietario di Stazioni Marittime S.p.A.).

Genova, 30 Novembre 2009

per Grandi Navi Veloci S.p.A.

[Firma]
Il Presidente
L'Amministratore Delegato
Silvano Cassano

⁷ Cfr. para. 24 del Provvedimento: "al fine di rallentare l'iter autorizzatorio che avrebbe permesso a T-Link di offrire anche servizi di trasporto passeggeri sulla rotta Genova Voltri/Termini Imerese".

⁸ Cfr. para. 26 5° alinea del Provvedimento.